



Comune di Santa Maria a Monte
Provincia di Pisa

Allegato "B"

REGOLAMENTO SULLE CONSULTE DI LOCALITA'

ART. 1- SCOPO E CONTENUTO DEL REGOLAMENTO

Il presente regolamento disciplina le attribuzioni ed il funzionamento delle Consulte di Località

ART. 2- RIPARTIZIONE DEL TERRITORIO COMUNALE

Al fine di promuovere la più ampia partecipazione, aggregazione ed iniziativa dei cittadini, il Comune di Santa Maria a Monte viene ripartito in n. 6 Consulte di Località individuate e territorialmente limitate secondo lo schema allegato:

1. Consulta di Capoluogo/Melone
2. Consulta di San Donato
3. Consulta du Ponticelli
4. Consulta di Montecalvoli/Cinque Case
5. Consulta di Cerretti/Tavolaia
6. Consulta di Falorni/Pregiuntino

La delimitazione territoriale delle Consulte di Località potrà essere modificata con deliberazione del Consiglio Comunale.

ART.3- ORGANI DELLE CONSULTE

Sono organi delle Consulte:

Il Consiglio della Consulta

Il Presidente della Consulta

ART. 4- IL CONSIGLIO DELLA CONSULTA

Il Consiglio della Consulta, è costituito da un minimo di 5 ad un massimo di 11 rappresentanti dei cittadini, individuati nei modi e nelle forme previste dal successivo art. 6.

Sono ammessi a fare parte del Consiglio della

Consulta di Località coloro:

- a) che sono in possesso dei requisiti di cui alle lettere a), b), c) di cui al comma II dell'art.4;°
- b) Che non si trovano nelle condizioni di ineleggibilità e incompatibilità previste per i consiglieri Comunali
- c) (per i cittadini stranieri) nei confronti dei quali NON è stato emesso decreto d'espulsione

definitivo dalla stato.

Non sono ammessi a fare parte del Consiglio della Consulta di località coloro che sono stati candidati alle elezioni del Sindaco e del Consiglio Comunale negli ultimi cinque anni;

Sono ammessi al voto per l'elezione dei membri della Consulta i cittadini e le cittadine che alla data di svolgimento delle operazioni elettorali, sono in possesso dei seguenti requisiti:

- a) cittadinanza italiana e/o straniera, o lo status di "apolide";
- b) aver compiuto il sedicesimo anno di età il giorno fissato per l'elezione;
- c) Essere iscritti nell'anagrafe dei residenti (o A.I.R.E.) per i cittadini italiani residenti all'estero) del Comune (per i cittadini e le cittadine italiane, vale l'iscrizione nelle liste elettorali del Comune, anche si sia definita la pratica di immigrazione e/o emigrazione, di decesso, e salvo cause ostative al voto);
- d) Per i cittadini e le cittadine straniere, il possesso della carta di soggiorno o del permesso di soggiorno, valido o in corso di rinnovo, rilasciato dalla Questura competente; per questi ultimi l'esistenza dei requisiti richiesti è comprovata dall'esibizione di uno dei seguenti documenti: a) dal passaporto o altro documento valido per l'espatrio o carta d'identità italiana; b) della carta di soggiorno o del permesso di soggiorno o della ricevuta attestante l'avvenuta presentazione della domanda di rinnovo

E' incompatibile con la carica di membro della Consulta quello di: Sindaco, Assessore, Consigliere Comunale, Dipendente Comunale, coloro che alla data di scadenza della presentazione della richiesta di inserimento nell'elenco dei candidati per l'elezione dei rappresentanti della Consulta di Località di appartenenza rivestono cariche di componenti delle segreterie di partito e/o movimenti politici. Sono inoltre applicabili i criteri di ineleggibilità e incompatibilità previsti dalla legge per il Consiglio Comunale.

I rappresentanti dei cittadini possono svolgere il loro ruolo in una sola consulta.

Le Consulte di Località hanno la stessa durata del Consiglio Comunale;

ART. 5 – IL PRESIDENTE

Il Presidente della Consulta viene eletto dal Consiglio della Consulta nel suo seno, a scrutinio segreto, a maggioranza assoluta di voti nella prima seduta e, alla seconda seduta, a maggioranza relativa.

Il Presidente rappresenta la Consulta, convoca e presiede il Consiglio, assicurandone il buon andamento, cura i rapporti con l'Amministrazione Comunale, riferisce a nome del Consiglio alla Giunta Municipale sui problemi e le istanze della Consulta.

ART.6 – ELEZIONE DEI RAPPRESENTANTI DELLA CONSULTA

La Giunta Comunale, una volta insediata all'inizio della legislatura, promuove bandi pubblici per la costituzione delle Consulte di Località, per favorire l'ammissione nel Consiglio dei rappresentanti dei cittadini, indicando in esso modalità e requisiti come previsto dal I° comma dell'art.4 del presente regolamento, promuove inoltre, nelle varie località, assemblee dei cittadini per illustrare i bandi emessi;

I cittadini interessati inoltreranno al Comune apposita richiesta di inserimento nell'elenco dei candidati per l'elezione dei rappresentanti della Consulta di Località di appartenenza;

La Giunta Comunale, scaduto il termine per la pubblicazione dei bandi, provvede a deliberare la composizione di ogni consulta di località. Il numero dei membri della Consulta è determinato nei 2/3 dei candidati operando l'arrotondamento all'unità superiore. Il numero massimo dei membri deve essere quello di cui al precedente Art. 4. Non si procede alla indizione delle consultazioni ove la lista dei candidati sia inferiore a 8;

La Giunta Comunale provvederà altresì a redigere l'elenco dei candidati, composto da tutti i richiedenti in possesso dei requisiti previsti;

Gli elenchi sono resi noti con adeguati mezzi di pubblicità;

I cittadini, nel giorno e negli orari stabiliti dall'Amministrazione Comunale, possono esprimere il proprio voto recandosi presso i locali in proprietà o in disponibilità dell'Ente ove saranno predisposti appositi seggi;

Ogni cittadino potrà esprimere al massimo due preferenze, per i candidati iscritti nella lista della località di appartenenza;

La consultazione è valida ove vi abbia preso parte almeno il 20% della popolazione residente nella località interessata e avente diritto al voto, così come riportato nell'allegato sotto la lettera "A";

Le operazioni di voto e scrutinio saranno effettuate da apposita commissione, che, avrà designato, nel suo seno, un presidente ed un segretario;

La Commissione composta da n. quattro membri è individuata dalla Giunta Comunale con apposito atto deliberativo;

La Commissione redigerà apposito verbale delle operazioni di scrutinio dal quale potranno rilevarsi i rappresentanti eletti;

La Giunta Municipale prenderà atto dell'effettiva composizione di ogni consulta;

La prima riunione della Consulta per l'insediamento sarà convocata dal Sindaco o dell'Assessore al ramo;

La Consulta dovrà esser convocata almeno due volte l'anno per iniziativa del Presidente, o da

tre quinti dei rappresentanti del Consiglio medesimo;

La Consulta può essere convocata anche dal Sindaco o un Assessore;

ART.7 – SOSTITUZIONE DEI RAPPRESENTANTI DELLA CONSULTA

Il rappresentante della Consulta presenta le proprie dimissioni alla Giunta Comunale, che ne prende atto, sia al Presidente della Consulta, per conoscenza;

Con lo stesso provvedimento di “Presa d’atto” al Giunta Comunale individua il sostituto del rappresentante dimissionario nella persona del primo dei non eletti, ove presente, altrimenti si procederà facendo riferimento al II° comma del successivo Art.8.

ART.8 – DURATA, DECADENZA E REGOLAMENTO DELLE SEDUTE

La Consulta di Località viene dichiarata decaduta dalla Giunta Comunale in caso di dimissioni contemporanee di tutti i rappresentanti eletti;

I rappresentanti dimissionari vengono sostituiti con i non eletti, ove non vi siano soggetti da nominare si provvede a nuove elezioni;

Le sedute del Consiglio della Consulta sono valide in prima convocazione quando è presente almeno la metà dei suoi componenti, in seconda convocazione è sufficiente la partecipazione di almeno un terzo dei consiglieri assegnati con arrotondamento all’unità superiore.

Ogni Consiglio della Consulta nomina al proprio interno una segreteria che dovrà provvedere a curare la stesura dei verbali delle riunioni del Consiglio medesimo, la redazione degli inviti alle riunioni e ogni altro adempimento amministrativo;

La Consulta si avvarrà della struttura comunale come supporto tecnico per consulenze, elaborazioni di atti e per la tenuta dei rapporti con l’Amministrazione Comunale.

ART. 9 – FUNZIONI

Le Consulte potranno avanzare proposte, petizioni, istanze e richieste all’Amministrazione Comunale in ordine alle realtà ed esigenze dei cittadini rappresentati;

Nel rispetto della normativa statutaria che regola il ricorso alla presentazione di istanze, petizioni e proposte di iniziativa popolare, inoltre, le Consulte, attraverso i propri organi esecuti potranno presentare agli organi comunali competenti richieste di intervento per la manutenzione di immobili, strade, piazze, verde pubblico, parcheggi ecc. di competenza del Comune proporre finanziamenti e realizzazione di opere pubbliche, altresì interventi relativi al campo sociale,

culturale e del tempo libero, contribuendo attivamente alla realizzazione del bilancio partecipativo.

L'Amministrazione Comunale provvederà a dare risposta scritta alle richieste della Consulta anche nel caso negativo a mezzo dell'organo competente.

ART.10 – MODIFICHE

L'Amministrazione Comunale si riserva di apportare le necessarie modifiche al presente regolamento.